



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 15/2015

Napoli 20 Aprile 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MARZO 2015

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Marzo 2015. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Marzo 2015 è pari a **0,375000** e l'indice Istat è **107,00**.

NELL' IPOTESI DI MALATTIA AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE IL NESSO DI CAUSALITA' NON PUO' ESSERE OGGETTO DI SEMPLICI PRESUNZIONI MA NECESSITA DI CONCRETE E SPECIFICHE DIMOSTRAZIONI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 3097 DEL 16 FEBBRAIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 3097 del 16 febbraio 2015**, ha (ri)confermato che **per il riconoscimento delle malattie professionali "non tabellate", l'onere della prova è a carico del lavoratore** il quale deve dimostrare l'origine professionale della sua patologia, **fornendo le prove** dell'esistenza della stessa, della causa di lavoro e del rapporto eziologico.

Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Cagliari aveva accolto l'appello proposto dall'INAIL e riformato la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva

accertato la **natura professionale della malattia** (bronco pneumopatia cronico ostruttiva) cui era affetto un **lavoratore dell'edilizia**. **Il Giudice di Appello**, rinnovata la consulenza medico legale, **aveva stabilito che la patologia accertata**, non tabellata per i lavoratori dell'edilizia, **non era causalmente ricollegabile alle mansioni** di imbianchino svolte dall'assicurato che era risultato, tra l'altro, un **forte fumatore**.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto rituale ricorso gli eredi.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed ha ribadito che **nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità** non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma **necessita di concreta e specifica dimostrazione in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale** e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.

Nella specie, hanno concluso gli Ermellini, **non era stata offerta una prova adeguata** dell'avvenuta esposizione del lavoratore a fattori patogeni che potessero essere posti, in connessione concausale con la broncopatia cronica ostruttiva da cui era affetto il lavoratore che, invero, come importante fumatore era esposto, per tale ragione, al rischio di ammalarsi.

PER LE NOTIFICHE FISCALI FA FEDE L'INDIRIZZO INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBURATIA - SENTENZA N. 6959 DELL' 8 APRILE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 6959 dell'8 aprile 2015, ha statuito che **l'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi dell'indirizzo di abitazione è rilevante per le notifiche fiscali**.

Nel caso in specie, ad un contribuente veniva notificata cartella esattoriale per il pagamento di somme derivanti da un accertamento tributario che risultava regolarmente essere stato notificato. Infatti, il plico postale dell'atto impositivo era stato spedito e restituito al mittente con redazione di mancata consegna «per irreperibilità del destinatario» e con annotazioni «*immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo*» e «*plico depositato presso l'ufficio*».

Il contribuente provvedeva a ricorrere alla giustizia tributaria eccependo la nullità per omessa notificazione dell'atto impositivo presupposto, *in quanto tentata presso indirizzo diverso dalla esatta residenza anagrafica.*

La C.t.p. accoglieva l'impugnazione che, invece, veniva rigettata in appello in accoglimento del gravame del fisco.

Da qui il ricorso per Cassazione ad opera del contribuente.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, concordando con i Giudici d'Appello, con la sentenza *de qua*, hanno respinto il ricorso affermando che *l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (peraltro, nel caso di specie, per più anni consecutivi dal 2004 al 2009) costituisce "specificazione, nell'ambito del domicilio fiscale costituito dal comune di residenza, di uno dei luoghi in cui può essere effettuata la notificazione di atti tributari secondo le regole e le priorità di cui all'art. 139 c.p.c."*.

Inoltre, l'art. 45 del D.M. 9.4.2001, hanno ricordato gli Ermellini, dispone che per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate cassette accessibili ai portalettere recanti ben visibile il nome dell'intestatario e di chi le utilizza, mentre l'art. 32 del decreto prevede che *"in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone deputate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49"*.

Sicché, in definitiva, *è onere del contribuente dimostrare che nel luogo dove è effettuata la notifica postale in realtà non esiste alcun recapito (domicilio, dimora, ecc.)*, impugnando eventualmente gli esiti della relazione dell'agente postale sulla presenza in tale luogo di una cassetta a suo nome e sull'irreperibilità in loco dello stesso.

In conclusione, hanno dichiarato i Giudici della Corte Suprema, rigettando il ricorso, *il domicilio fiscale indicato dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi "costituisce atto idoneo a rendere noto all'amministrazione il recapito sia ai fini delle notificazioni sia ai fini della legittimazione a procedere"*, per cui il legittimo *ius variandi* deve essere esercitato *"in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta dei soggetti del rapporto tributario, senza che il contribuente possa sfruttare a suo vantaggio anche un eventuale errore"* (Cass. Sentenza n. 11170/2013).

L'OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO DETERMINA LA NULLITÀ DELLA SUCCESSIVA CARTELLA DI PAGAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 5843 DEL 24 MARZO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 5843 del 24 marzo 2015**, ha (ri)statuito che **l'omessa notificazione di un atto presupposto**, quale l'avviso d'accertamento, **costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato**, come la cartella esattoriale.

Nel caso in specie, ad una società veniva notificata cartella esattoriale per omessi pagamenti IVA senza la preventiva notificata del relativo avviso d'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

La società provvedeva prontamente a ricorrere alla giustizia tributaria.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata in sede di appello.

In particolare, i Giudici di secondo grado evidenziavano che ***l'omessa o l'irregolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto aveva determinato la nullità della successiva cartella di pagamento tempestivamente impugnata dal contribuente.***

L'Agenzia delle Entrate provvedeva a ricorrere allora per Cassazione.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua*, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, **hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia**, sull'assunto che *"la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa"*.

Nella predetta sequenza, hanno concluso gli Ermellini, ***l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.*** (Cfr. Cass. n. 16412/2007 – Cass. n. 23217/2014).

Alla luce delle considerazioni che precedono i Giudici delle leggi hanno rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' CIVILMENTE RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI A TERZI DA PROPRI DIPENDENTI.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 13799 DEL 31 MARZO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 13799 del 31 marzo 2015**, ha statuito, per la prima volta in modo esplicito, che **una pubblica amministrazione debba rispondere civilmente dei danni provocati a terzi da un proprio dipendente nell'esercizio delle pubbliche funzioni.**

In particolare, nella statuizione in commento, si afferma che **sussiste la potenziale responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per le condotte di propri dipendenti che**, sfruttando l'adempimento di funzioni pubbliche ad essi espressamente attribuite, ed in esclusiva ragione di un tale adempimento che, quindi, costituisce l'occasione necessaria e strutturale del contatto, **tengano condotte, anche di rilevanza penale e/o dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, ogni qualvolta queste siano la causa di un danno a terzi per un non corretto esercizio di tali funzioni.**

Ribaltando completamente la precedente decisione dei Giudici di Appello, gli Ermellini hanno precisato, inoltre, che **l'unica circostanza che potrebbe esentare l'Ente Pubblico da tali responsabilità è che la condotta del reo sia stata imprevedibile e di natura disorganica rispetto all'Ente stesso.** Una circostanza, però, difficilmente dimostrabile nei fatti in quanto, generalmente, la condotta illecita del dipendente è messa in opera proprio in virtù del ruolo pubblico ricoperto.

In *nuce*, si evince dalla sentenza *de qua*, che non esiste alcuna ragione di ordine costituzionale tale da escludere la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della Pubblica Amministrazione, a cui compete la selezione e l'organizzazione delle persone che in concreto svolgono le sue proprie funzioni, per i danni che il non corretto, ma tuttavia non assolutamente imprevedibile ed eterogeneo, esercizio della funzione, cagioni ai terzi coinvolti.

IL DATORE DI LAVORO PAGA LA RETRIBUZIONE AI PROPRI DIPENDENTI ANCHE SE QUESTI, A CAGIONE DEL TROPPO FREDDO E CONSIDERATA LA ROTTURA DELLA CALDAIA, NON HANNO POTUTO RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6631 DEL 1 APRILE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6631 del 1° aprile 2015**, si è espressa circa il mancato pagamento della retribuzione di un'ora e mezzo a dei dipendenti di un'azienda in seguito all'astensione dal lavoro per il troppo freddo.

Nel caso in commento, la Corte Territoriale di Milano aveva anche constatato che la prestazione non era stata sospesa per sciopero, ma per impossibilità allo svolgimento della prestazione per il troppo freddo.

Nel caso de quo, **gli Ermellini si sono espressi a favore dei lavoratori**, e quindi, circa l'obbligo di retribuzione durante il malfunzionamento della caldaia, ricordando che il datore di lavoro è sempre obbligato, come previsto dall'art. 2087 del c.c., ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, adottando le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. Quindi, **i lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione, non potendo imputare agli stessi conseguenze sfavorevoli causate dall'inadempienza del datore di lavoro.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***